

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 08 del 19 febbraio 2026

Oggetto: Fondo garanzia debiti commerciali esercizio 2026 ai sensi dell'art. 1, commi 859 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018 n. 145. Attestazione di non accantonamento.-

L'anno duemilaventisei addì diciannove (19) del mese di febbraio, alle ore 18.00, nella Sala riunioni del Consorzio Servizi Val Cavallina, in Trescore Balneario (Bg), si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Val Cavallina, nelle persone dei Signori:

		presenti	assenti
1.	Brignoli Fabio Presidente	X	
2.	Cambianica Edoardo	X	
3.	Zamblera Cristian	X	
Totale		3	0

E' presente, con funzioni di segretario verbalizzante, Benvenuto Gamba, Responsabile Unico della Gestione del Consorzio Servizi Val Cavallina.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Fabio Brignoli, in qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

CONSORZIO SERVIZI VAL CAVALLINA

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 febbraio 2026

Il Responsabile della Gestione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Oggetto: proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione “Fondo garanzia debiti commerciali esercizio 2026 ai sensi dell’art. 1, commi 859 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018 n. 145. Attestazione di non accantonamento”.-

Il sottoscritto Benvenuto Gamba, Responsabile della Gestione, in relazione alle competenze di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto da sottoporre all’esame ed all’eventuale approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 febbraio 2026

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica e contabile degli atti sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la relativa valutazione ed eventuale approvazione.

Trescore Balneario, 19 febbraio 2026

Il Responsabile della Gestione
F.to Benvenuto Gamba

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che a far data dall'anno 2021 la legge 30/12/2018 n. 145 ed in particolare dall'art. 1 commi seguenti hanno stabilito che:

- A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:
 - a. le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale a residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
 - b. le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
 - Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.
 - Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:
 - 1. al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - 2. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - 3. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
 - 4. all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.
-

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

CONSIDERATO che:

- in base a quanto previsto ai commi 859-861-862-863 dell'art. 1 della L. 145/2018, ai fini della previsione, nella parte corrente del proprio bilancio, dell'accontamento denominato fondo di garanzia debiti commerciali, occorre tener conto sia della riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente, che dell'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2025;
- al comma 859 è previsto l'accontamento al Fondo di garanzia debiti commerciali se il debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2025) non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente (2023), disponendo inoltre che tali misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2025), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (2025);

RILEVATO che le risultanze per l'anno 2025 della Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 evidenziano:

- stock del debito commerciale al 31/12/2024 € (-) 415,95
- stock del debito commerciale al 31/12/2025 € (-) 1.203,48
- importo totale documenti commerciali ricevuti nell'esercizio 2025 € 7.314.690,04;
- rapporto tra il debito scaduto e non pagato nell'anno 2025 (stock del debito) e il totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2025 è pari allo 0,00016%;
- l'indicatore annuale dei pagamenti è pari a - 4,72;

DATO atto, pertanto, che l'ente presenta uno stock del debito inferiore al 5% del totale delle fatture e presenta un indicatore di tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti negativo, per cui non ricorrono le condizioni per l'obbligo di stanziamento del Fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificati dal DL n. 183/2020;

VISTO il parere del revisore dei conti;

VISTO il T.U.E.L., come da D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto consortile;

Con voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di dare atto che non ricorrono, per l'esercizio 2026, le condizioni per l'obbligo di stanziamento del Fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificato dal DL n. 183/2020;
- 3) Di dare atto che l'ente ha rispettato gli obblighi di pubblicazione dell'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013 e della trasmissione alla PCC della comunicazione dello stock del debito residuo.

Stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4.

Il Presidente

Il Responsabile della Gestione

F.to Fabio Brignoli

F.to Benvenuto Gamba

.....

.....

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo pretorio digitale del Consorzio il giorno 21 febbraio 2026 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 21 febbraio 2026 al 08 marzo 2026

Lì

Il Responsabile della Gestione

f.to Benvenuto Gamba

.....

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile della Gestione

Benvenuto Gamba

.....

Questa deliberazione è divenuta esecutiva in data:

19 febbraio 2026

Il Responsabile della Gestione

f.to Benvenuto Gamba

.....
